

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 127 DEL 4 SETTEMBRE 2003.
OGGETTO: CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO: PREVISIONE
NELL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 127 del 6/09/2001, esecutiva, avente ad oggetto: "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Approvazione", con il quale si approvava il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi in particolare il capo IX "Assunzioni a tempo determinato";

VISTO l'art. 3 del CCNL 14/09/2000, che prevede i contratti di formazione lavoro;

DATO ATTO che i C.F.L. rappresentano una nuova modalità di assunzione, e che si ritiene opportuno prevederla nell'ambito delle varie forme di assunzione inserite nel capo IX "Assunzioni a tempo determinato" del vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi, come sopra richiamato;

VISTO il testo del seguente comma redatto dal competente ufficio e ritenuto di inserirlo nell'Ordinamento degli uffici e dei servizi modificando ed integrando l'art. 85 come segue:

“Art. 85 - Accesso al lavoro a tempo determinato: selezioni ordinarie”

1. Le assunzioni a tempo determinato, nelle categorie professionali pari o superiori alla B3 si effettuano con le modalità previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte dall'Ente sulla base di selezione per prove con o senza titoli.

"... omissis..."

6. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro per i profili a partire dalla categoria B1, coloro che sono in possesso dei requisiti generali previsti dagli articoli precedenti, oltre ai requisiti, specifici, previsti dalla vigente normativa. Il contratto di formazione lavoro è trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta programmazione di fabbisogni professionali analoghi a quelli oggetto del contratto di formazione e lavoro;
- b) completamento e valutazione positiva del percorso formativo previsto;
- c) valutazione positiva del Responsabile del Settore di assegnazione in merito ai risultati professionali ed alle attitudini dimostrate nel corso del rapporto di lavoro. A seguito della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, il dipendente non effettua il periodo di prova. "

VISTI:

- l'art. 3 del D.L. 30/10/1984, n. 726 convertito nella Legge 19/12/1984, n. 863;
- l'art. 16 del D.L. 16/05/1994, n. 299 convertito nella Legge 19/07/1994, n. 451;
- l'art. 3 del CCNL 14/09/2000;

DATO ATTO che le R.S.U. e le OO.SS. Territoriali sono state informate in data 01/09/2003, prot. n. 27410;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON votazione unanime, favorevolmente espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) per le considerazioni premesse, di prevedere i contratti di formazione lavoro come forma di assunzione del personale e di modificare ed integrare l'art. 85 del vigente ordinamento degli uffici e dei servizi come segue:

Art. 85 - Accesso al lavoro a tempo determinato: selezioni ordinarie

1. Le assunzioni a tempo determinato, nelle categorie professionali pari o superiori alla B3 si effettuano con le modalità previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte dall'Ente sulla base di selezione per prove con o senza titoli.

"... omissis..."

6. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro per i profili a partire dalla categoria B1, coloro che sono in possesso dei requisiti generali previsti dagli articoli precedenti, oltre ai requisiti, specifici, previsti dalla vigente normativa. Il contratto di formazione lavoro è trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta programmazione di fabbisogni professionali analoghi a quelli oggetto del contratto di formazione e lavoro;
- b) completamento e valutazione positiva del percorso formativo previsto;
- c) valutazione positiva del Responsabile del Settore di assegnazione in merito ai risultati professionali ed alle attitudini dimostrate nel corso del rapporto di lavoro. A seguito della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, il dipendente non effettua il periodo di prova. "

- 2) di disporre, ai sensi dell'art. 8, 5^o comma, del vigente Statuto Comunale la duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima che segue l'adozione della presente deliberazione in conformità dell'art. 124 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, una seconda da effettuarsi per la durata di quindici giorni.